

# STATUTO ASSOCIAZIONE

**“Associazione Donatori di Sangue e Volontari del Soccorso Villa Verde”  
Gds Villa Verde Onlus**



## STATUTO ASSOCIAZIONE

### “Associazione Donatori di Sangue e Volontari del Soccorso Villa Verde”

(Redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 8 – agevolazioni fiscali – della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, e per quanto compatibile dall'art. 17 – esenzioni dall'imposta di bollo – del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).

#### Costituzione - Denominazione – Sede

**Art. 1.** E' costituita, con sede in Roma via Acquaviva delle Fonti n. 53, l'Associazione denominata “Associazione Donatori di Sangue e Volontari del Soccorso Villa Verde” anche abbreviata in “GDS Villa Verde” ai sensi e per gli effetti della L. 11 agosto 1991 n. 266, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

#### Durata

**Art. 2.** La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

#### Autonomia

**Art. 3.** L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

#### Finalità e attività

**Art. 4.** L'associazione “Donatori di Sangue e Volontari del Soccorso Villa Verde”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria.

**Art. 5.** Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a) l'organizzazione di soccorso con ambulanza; guardia medica;
- b) la raccolta del sangue;
- c) l'assistenza domiciliare ad ammalati ed infermi;
- d) la formazione e la diffusione del volontariato;
- e) la promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) migliorare qualitativamente e quantitativamente la prestazione immuno - trasfusionale;
- b) realizzare un rapporto diretto tra donatore e Centro trasfusionale ospedaliero;
- c) realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute e ad una valida prevenzione di malattia;
- d) stabilire un rapporto sociale di nuova dimensione tra il donatore da un lato e l'ospedale ed i pazienti dall'altro;
- e) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti la donazione, anche tramite l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di giornate di studio ed altre iniziative di carattere culturale e documentaristico;
- f) svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci.
- g) svolgere servizi di trasporto ed intervento sanitario, in tutte le calamità pubbliche e negli infortuni privati con autoambulanze ed unità mobili di rianimazione per il trasporto degli infermi, dei malati e degli infortunati nei luoghi di cura;
- h) prestare la propria opera anche in collaborazione con Amministrazioni e Enti pubblici, privati ed Associazioni di volontariato nell'ambito della propria attività;
- i) promuovere un'educazione sanitaria di soccorso fra i cittadini mediante conferenze e corsi tenuti da personale adeguatamente preparato;

- l) affermare i fondamentali valori della solidarietà e mettere a disposizione la professionalità dei Volontari ed i mezzi sociali per l'uomo sofferente o che versi in stato di necessità;
- m) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela ambientale nell'ambito territoriale comunale e regionale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

### Soci

**Art. 6.** Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi; l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

**Art. 7.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. operativi
- d. onorari
- e. sostenitori

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

### Diritti e doveri degli aderenti

**Art. 8.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e il dovere di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

**Art. 9.** I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali, di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea e svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

### Perdita della qualifica di socio

**Art. 10.** La qualifica di socio si perde per:

- a. Decesso.
- b. Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- c. Mancato pagamento della quota associativa: la decorrenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annua.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 11.** La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- a. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- b. inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

### Quota associativa

**Art. 12.** L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili e non rivalutabili.

### Organi sociali

**Art. 13.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti

**Art. 14.** I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

### Assemblea dei soci

**Art. 15.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante: mail, lettera non raccomandata o consegna a mano e con l'affissione nella sede sociale, a tutti i soci fondatori, ordinari, operativi e onorari, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati più uno e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Art. 16.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare il Presidente e il Vice Presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 17.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 18.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 2 a 6, nominati dall'Assemblea; dura in carica 5 esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili per ulteriori mandati di pari durata.

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.

### **Il Presidente**

**Art. 20.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario ed il Tesoriere**

**Art. 21.** Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art. 22.** Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 5 esercizi ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.

### **Esercizio sociale – Bilancio**

**Art. 23.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

### **Entrate e Patrimonio sociale**

**Art. 24.** Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative,
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- i) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

**Art. 25.** Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

**Art. 26.** E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Scioglimento dell'Associazione**

**Art. 27.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge 266/91.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Norma finale**

**Art. 28.** Il simbolo dell'Associazione consta di un cerchio con la dicitura "Associazione Volontari del Soccorso e Donatori di Sangue – Gds Villa Verde Onlus" bianca su fondo azzurro; all'interno in campo bianco è presente lo scudo, raffigurante lo stemma del Quartiere, e la Star Life.

**Art. 29.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Roma, 29 Maggio 2013